

Roma, 15 marzo 2005
Prot. 184

FR

CIRCOLARE N. 41 / 2005
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO


Oggetto: prossime scadenze di marzo 2005.

Di seguito evidenziamo le principali scadenze del mese di marzo, delle quali, come di consueto, riepiloghiamo i tratti essenziali.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale

Venanzio Gizzi



Allegati: c.d.s.

LE SCADENZE di marzo 2005!

▪ **Consegna delle certificazioni sui redditi**

Si ricorda che entro il **15 marzo 2005** i sostituti d'imposta devono procedere alla consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2004, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni effettuate nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP utilizzando l'apposita modulistica (CUD 2005).

Entro lo stesso termine, i sostituti d'imposta devono presentare idonea certificazione per i redditi diversi da quelli rientranti nel modello CUD (quali i compensi erogati a professionisti ed agenti, nonché quelli relativi agli utili delle società).

Per un dettagliato approfondimento si rimanda all'"informativa" predisposta nel prosieguo.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade mercoledì **16 marzo 2005** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.

Il **16 marzo** scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e degli associati in partecipazione, quando dovuti.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre il **16 marzo 2005** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di febbraio. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Versamenti Iva mensile**

Scade mercoledì **16 marzo 2005**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito, eventualmente dovuta per il mese di febbraio, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 marzo 2005** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2004, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, tuttavia, il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo; le rate successive devono

essere aumentate dello 0,50% per mese o frazione di mese, a titolo di interessi.

▪ **Versamento tassa di concessione governativa**

Le società di capitali (Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, vale a dire il **16 marzo 2005**. La tassa è stabilita nella misura forfetaria di:

- Euro 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90;
- Euro 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90.

Il pagamento deve essere effettuato tramite l'utilizzo del Mod.F24, indicando il **codice tributo 7085**, anno 2005.

▪ **Autoliquidazione INAIL**

Scade il prossimo **16 marzo 2005** il termine ultimo per presentare la denuncia relativa ai premi autoliquidati tramite supporto magnetico (o tramite Internet). Si ricorda che la presentazione tramite modello cartaceo è scaduta lo scorso 16 febbraio.

▪ **II° rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni**

Scade il **16 marzo 2005** il termine di versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per affrancare il valore dei terreni edificabili o a destinazione agricola e delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° luglio 2003 per i soggetti che hanno effettuato entro il 16 marzo 2004 il versamento della prima rata a seguito di rateazione dell'importo dovuto. Sull'importo deve essere corrisposto l'interesse annuale del 3%. (art. 39 D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito in Legge n. 326/2003)

▪ **Presentazione elenchi INTRASTAT mensili**

Lunedì **21 marzo 2005** è il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente.

▪ **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **21 marzo 2005** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di febbraio 2005, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

▪ **Presentazione del modello GLA anno 2004**

Scade mercoledì **31 marzo 2005** il termine di presentazione delle denunce dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell'anno 2004 (modello **GLA**), a cura dei soggetti committenti. Tale termine si riferisce alle presentazioni effettuate su modelli cartacei, mentre per la presentazione tramite supporti magnetici (floppy disk) o tramite Internet la scadenza è il 30 aprile 2005.

- **Versamento dei contributi ENASARCO al fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentati**

Sempre mercoledì **31 marzo 2005** scade anche il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'ENASARCO per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente.

Per una puntuale gestione dell'adempimento, si rimanda anche a quanto contenuto nel sito Internet della Fondazione Enasarco http://www.ensarco.it/eol2004/default_frame.asp.

- **Sanatoria perizie per rivalutazione terreni e partecipazioni**

Scade il **31 marzo 2005** il termine concesso dalla Finanziaria 2005 per sanare l'irregolarità da parte di coloro che, pur avendo versato l'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2004 scorso, ovvero la prima rata in caso di rateazione, non hanno redatto e giurato la perizia entro lo stesso termine. La sanatoria è riferita alla rivalutazione del valore dei terreni edificabili o a destinazione agricola e delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° luglio 2003. (Legge n. 311 del 30/12/2004: art. 1, comma 428)

NOTIZIARIO MENSILE di marzo 2005!**Chiarimenti sulle nuove tariffe per bolli, registro e concessioni governative**

Sono stati forniti all'Agenzia del Territorio i primi chiarimenti operativi in ordine all'applicazione delle disposizioni entrate in vigore lo scorso 31 gennaio (data di pubblicazione in G.U. del decreto), che hanno aggiornato gli importi fissi dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali. Il provvedimento illustra le principali novità e i criteri da utilizzare nella determinazione del termine iniziale di decorrenza (01.02.05). **(Agenzia Territorio circolare 04/02/05 n.01/T, a commento del D.L. 31/01/05 n.07 G.U. 31/01/05n.24)**

Iva e prestazioni mediche

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento Iva applicabile alle prestazioni rese dai medici e paramedici, ai sensi dell'art.10, n.18), del DPR n.633/72, a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20.11.03. La disposizione interessa in particolare maniera le prestazioni di medicina legale, che non possono essere considerate esenti, ma devono essere, in via generale, assoggettate ad Iva. **(C.M. 28/01/05 n.04)**

Periodicità elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per il 2005

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dall'anno 2005, al fine di determinare la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitarie, gli operatori dovranno tenere conto del volume degli scambi intercorsi con tutti i 24 Paesi membri aderenti all'Unione durante l'intero corso dell'anno 2004 (e, dunque, anche con i 10 Paesi entrati nel maggio scorso). **(C.M. 04/02/05 n.05)**

E' soggetta a sanzione la tardiva presentazione degli elenchi Intra

La tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari non costituisce "violazione meramente formale", ed è pertanto soggetta a sanzione e suscettibile di ravvedimento. Le violazioni, infatti, che hanno ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che per definizione sono soggetti a controllo, tra i quali sono senz'altro da ricondurre gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, rientrano sempre tra le fattispecie sanzionabili. **(R.M. 16/02/05 n.20)**

Iva forfetaria per le attività connesse: restrizione alle sole prestazioni di servizi

L'Agenzia delle Entrate, detta alcuni importanti chiarimenti sulla disciplina del regime Iva di detrazione forfetizzata previsto dall'art.34-bis del DPR n.633/72, per gli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse ex art.2135 c.c.. In particolare, l'A.F. precisa che tale regime speciale di detrazione si applica solo alle prestazioni di servizi elencate nella Tabella A, Parte I del decreto. L'estensione della forfetizzazione della detrazione alle cessioni di prodotti diversi è in contrasto con la normativa comunitaria. **(C.M. 16/02/05 n.6)**

Prevenzione e contrasto all'evasione

L'Agenzia delle Entrate ha fornito agli uffici locali le prime indicazioni per la prevenzione e il contrasto dell'evasione fiscale, in attesa delle specifiche direttive che saranno contenute nella prossima Convenzione 2005. In particolare, gli interventi degli uffici dell'A.F., in cooperazione con la Guardia di Finanza, dovranno concentrarsi soprattutto sulle seguenti categorie:

- contribuenti che effettuano operazioni Iva intracomunitarie,
- soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore.

Sono previsti inoltre:

- controlli sostanziali, in particolare nei confronti dei destinatari di benefici fiscali, per coloro per i quali siano state predisposte segnalazioni qualificate, per le Onlus, per gli esercenti arti e professioni e per le imprese che hanno effettuato operazioni con soggetti domiciliati in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati;
- accessi brevi che riguarderanno principalmente il periodo di imposta 2003 e saranno finalizzati a verificare la corrispondenza dei dati rilevati con quelli che i contribuenti hanno indicato in dichiarazione;
- controlli formali con specifico riguardo agli atti e alle dichiarazioni di successione.

(C.M. 21/02/05 n.07)

Attività di vendita in abitazione privata

Non si può svolgere un'attività di vendita (nella specie, di preziosi) in modo professionale presso la propria abitazione, anche nel caso in cui questa non sia rivolta alla generalità dei soggetti ma esclusivamente a clienti preventivamente invitati, poiché detta attività non potrebbe considerarsi svolta conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Diversamente, se la vendita avviene esclusivamente per via telematica, l'attività è legittima. Per tale modalità di vendita, infatti, è possibile prescindere dall'utilizzo di un locale a specifica destinazione commerciale. In ogni caso, tale ultima attività è soggetta alla previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. **(Ministero Att. Prod. risoluzione 09/12/04 n.559449)**

Iscrizione al Rec di un socio di Srl

I soci di Srl che prestano la propria opera in ambito aziendale e risultino in possesso di iscrizione alla gestione Inps per il periodo previsto dalla normativa, hanno diritto di accedere direttamente all'esame per ottenere l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (Rec) per l'attività di somministrazione di bevande e alimenti (il cui possesso è presupposto per la richiesta di rilascio della relativa autorizzazione). **(Ministero Att. Prod. risoluzione 07/10/04 n.557247)**

Requisito di iscrizione al Rec per vendite alimentari

A partire dal 25.04.04, non è più possibile attestare il possesso del requisito di iscrizione al Rec, quale requisito professionale, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. **(Ministero Att. Prod. risoluzione 18/11/04 n.558748)**

Destinazione urbanistica - attività di somministrazione nei circoli privati

Non possono sussistere limitazioni o vincoli da parte del Comune, in ordine alla destinazione d'uso degli immobili all'interno dei quali vengano somministrati alimenti e bevande agli

associati di un circolo privato, affiliato ad ente assistenziale riconosciuto. **(Ministero Att. Prod. risoluzione 18/10/04 n.557569)**

L'e-mail come la raccomandata AR

E' in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che attribuisce ai messaggi di posta elettronica valore legale di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Potrà operare nei rapporti tra privati, tra uffici pubblici e tra privati e P.A.. E' necessario che l'e-mail sia certificata da gestori iscritti in un apposito elenco presso il Cnipa e che sia sottoscritta con firma digitale. L'e-mail certificata si intende consegnata nel momento in cui il gestore accerta che è a disposizione del destinatario. Si veda al riguardo lo specifico approfondimento contenuto nella presente circolare. **(Consiglio Ministri DPR appr. 28/02/05 Stampa Specializzata)**

Il professionista non paga l'Irap quando la sua attività è indispensabile

La Commissione Tributaria Provinciale di Trento ha stabilito che per assoggettare il professionista all'Irap è necessario accertare se, per il funzionamento della struttura, e dunque, per la produzione di ricchezza, sia o meno determinante l'apporto del suo organizzatore. Secondo questo nuovo criterio di accertamento, proposto dai giudici, qualora la struttura sia capace di produrre da sola valore aggiunto, l'imposta è dovuta. Il provvedimento, a titolo esemplificativo, ritiene dovuta l'imposta nei casi: di medici che organizzano o lavorano in una casa di cura; di medici ospedalieri; di legali esterni ad una società di assicurazione; di società di consulenza aziendale; di società di progettazione aziendale o *engineering* o di imprese giornalistiche o farmaceutiche che operano impersonalmente mediante soggetti iscritti in albi professionali. Rimangono invece esclusi i professionisti che svolgono attività per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi. In tali casi l'organizzazione si pone come strumentale all'attività professionale. **(Ctp Trento sentenza dep. 07/02/05 Stampa Specializzata)**

Associati in partecipazione: modalità di versamento dei contributi Inps 2005

L'Inps ha reso note le modalità ed i termini di versamento dei contributi previdenziali dovuti sui compensi corrisposti nel 2005 agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. In particolare, il provvedimento chiarisce che i contributi relativi ai compensi corrisposti in gennaio, dovranno essere pagati entro il 16.03.2005. I termini per il versamento di quanto dovuto per il 2004, non sono stati invece ancora definiti. È stato inoltre precisato che, con riferimento agli associati non pensionati, né iscritti ad altra forma previdenziale, l'aliquota contributiva dovrà essere aumentata del contributo dello 0,50% per tutela di maternità, malattia in caso di ricovero ospedaliero e assegno familiare. Si veda anche quanto dettagliatamente illustrato in altra sezione della circolare. **(Inps circolare 16/02/05 n.30)**

Interamente deducibili i costi di ospitalità per clienti in occasione di *meeting* in fiere

Le spese riguardanti viaggi, pasti e soggiorno, sostenute da un'impresa che commercializza i propri prodotti esclusivamente in occasione di *meeting*, organizzati presso la sede sociale o in occasione di fiere settoriali, costituiscono spese di propaganda, inerenti all'esercizio di impresa e, dunque, deducibili fiscalmente, se le medesime sono sopportate allo scopo di

creare, mantenere o accrescere il numero di clienti, senza gravare il bilancio sociale di maggiori costi che deriverebbero dalla creazione di una rete commerciale di vendita. **(Comitato Antielusione parere 19/01/05 n.03)**

Carta magnetica in sostituzione dello scontrino per provare le spese mediche

Per provare le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, ai fini della detrazione fiscale, è possibile conservare in sostituzione degli scontrini fiscali, una carta magnetica (o carta d'identità sanitaria), non avente natura contabile rilasciata dalla farmacia. La prova della spesa sostenuta può essere desunta anche da tale documento riepilogativo, purché in esso siano elencati tutti gli acquisti memorizzati nella carta magnetica personalizzata e tutte le informazioni presenti negli scontrini fiscali: i dati identificativi della farmacia emittente, la data e l'ora di acquisto, la descrizione del prodotto, la categoria del prodotto (farmaco, parafarmaco, ecc.), il prezzo unitario, la quantità, il prezzo complessivo, oltre al numero dello scontrino fiscale emesso per ogni acquisto. Il prospetto riepilogativo in commento dovrà sempre essere accompagnato dalla copia della prescrizione medica relativa ai medicinali in esso elencati o, se si tratta di medicinali da banco, dall'autocertificazione del contribuente. **(R.M. 15/02/05 n.19)**

Bonus del 36% per le ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso

La detrazione di imposta del 36%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compete anche nell'ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato rurale strumentale (ad es. un fienile) che, a seguito della realizzazione dell'intervento edilizio, acquisisca la destinazione d'uso abitativo, purché nel provvedimento amministrativo che concede i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso. **(R.M. 08/02/05 n.14)**

Accertato il cambio in euro delle valute estere per il 2004

L'Agenzia delle Entrate ha accertato, per il 2004, il cambio in euro delle valute estere, previsto dalle vigenti norme fiscali in materia. I dati sono quelli da prendere in considerazione nella redazione delle prossime dichiarazioni dei redditi, per esempio per la compilazione del quadro RW. **(Agenzia Entrate, provvedimento 07/02/05 G.U. 18/02/05 n.40)**

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2005

L'Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2005, ai sensi dell'art.110, co.9 del Tuir. **(Agenzia Entrate, provvedimento 16/02/05 G.U. 25/02/05 n.46)**

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – gennaio 2005

L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2005, che si pubblica ai sensi della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 123,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente è pari al + 1,6%. **(Istat, comunicato 21/02/05 G.U. 25/02/05 n.46)**

TFR: coefficiente di rivalutazione – gennaio 2005

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo tra il 15.01.05 e il 14.02.05, il coefficiente di rivalutazione è pari allo 0,125000.

SCADENZARIO – Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile 2005**Martedì 15 Marzo**

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni delle ritenute d'acconto operate sui redditi erogati nel corso dell'anno precedente nonché sugli utili corrisposti.
- Consegna diretta o mediante invio postale della certificazione unica (CUD) inerente i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposti nell'anno precedente.

Mercoledì 16 Marzo

- Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri.
- Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
- Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
- Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili.
- Versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2004 in unica soluzione o quale prima rata.
- Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
- Contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003 e che avendo optato per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva hanno effettuato lo scorso 16 marzo 2004 il versamento della prima rata.
- Contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2003 e che avendo optato per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva hanno effettuato lo scorso 16 marzo 2004 il versamento della prima rata.
- Termine ultimo per trasmettere all'INAIL la dichiarazione delle retribuzioni 2005 per via

telematica o su supporto magnetico.

Venerdì 18 Marzo

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso 16 febbraio con sanzione ridotta del 3,75%.

Lunedì 21 Marzo

- Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
- Presentazione elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Mercoledì 30 Marzo

- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2005.

Giovedì 31 Marzo

- Redazione e giuramento della perizia relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2003, da parte dei soggetti che pur avendo versato regolarmente l'imposta sostitutiva entro lo scorso 30 settembre 2004 non hanno provveduto a tale adempimento entro la stessa data (legge 311/2004 comma 428)
- Redazione e giuramento della perizia relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1° luglio 2003, da parte dei soggetti che pur avendo versato regolarmente l'imposta sostitutiva entro lo scorso 30 settembre 2004 non hanno provveduto a tale adempimento entro la stessa data (legge 311/2004 comma 428)
- Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.

- Termine ultimo per l'invio al CONAI del modulo 6.6 contenente la richiesta di conguaglio per singolo materiale da parte dei consorziati che si avvalgono della procedura ordinaria ex-post.
- Termine ultimo per l'invio al CONAI del modulo 6.5 contenente la dichiarazione dei quantitativi di imballaggi esportati e le vendite totali effettuate nell'anno precedente al fine di quantificare il plafond da parte dei consorziati che si avvalgono della procedura semplificata ad ex-ante.

- Versamento dei contributi all'ENASARCO dei FIRR calcolati sulle provvigioni 2004.
- Presentazione all'INPS a mezzo consegna o spedizione con raccomandata del **supporto cartaceo**, dei dati relativi ai pagamenti del **2004** del contributo alla gestione separata dell'INPS (modello GLA) per i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e a venditori porta a porta¹.

Venerdì 15 Aprile

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 marzo scorso con sanzione ridotta del 3,75% (ravvedimento).

¹ Si ricorda che, in caso di presentazione su **supporto magnetico o tramite Internet**, la scadenza in oggetto deve essere effettuata entro il **30 aprile**.